

## **Convenzione n° 23 sul rimpatrio dei marinai**

Conclusa a Ginevra il 23 giugno 1926

Emendata con la convenzione (n° 80) del 9 ottobre 1946

Approvata dall'Assemblea federale il 17 marzo 1960<sup>2</sup>

Strumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 21 aprile 1960

Entrata in vigore per la Svizzera il 21 aprile 1960

(Stato 28 settembre 2009)

---

*La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro,*

convocata a Ginevra dal Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro e ivi riunitasi il 7 giugno 1926, per la sua nona sessione,

avendo deliberato di adottare alcune proposte sul rimpatrio dei marinai (questione elencata come primo punto nell'agenda della sessione) e

avendo deciso che queste proposte siano redatte nella forma di una convenzione internazionale,

adotta, in questo ventitreesimo giorno di giugno millenovecentoventisei, la seguente convenzione che sarà denominata «Convenzione sul rimpatrio dei marinai, 1926» e ratificata dai membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro conformemente alle disposizioni della Costituzione della Organizzazione internazionale del lavoro:

### **Art. 1**

1. La presente convenzione è applicabile a tutte le navi marittime immatricolate nel paese di uno dei Membri che ha ratificato la presente convenzione e agli armatori, capitani e marinai di queste navi.

2. Essa non si applica:

- a. alle navi da guerra,
- b. alle navi di Stato non adibite a scopi commerciali,
- c. alle navi adibite al cabotaggio nazionale,
- d. ai panfili privati,
- e. alle navi comprese nella denominazione di «Indian country craft»,
- f. ai battelli da pesca,

RU 1960 490; FF 1959 1145

1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

2 Lett. d del DF del 17 mar. 1960 (RU 1960 479).

- g. ai bastimenti di stazza lorda inferiore a 100 tonnellate o 300 metri cubi e, ove si tratti di navi adibite al «home trade», di una stazza inferiore al limite stabilito per il regime particolare di queste navi dalla convenzione internazionale in vigore al momento in cui è adottata la presente convenzione.

## **Art. 2**

Per la presente convenzione:

- a. il termine «nave» comprende ogni nave o bastimento, di qualsiasi genere, di proprietà pubblica o privata che effettui abitualmente una navigazione marittima;
- b. il termine «marinaio» comprende ogni persona impiegata o assunta a bordo, a qualsiasi titolo, e figurante nel ruolo d'equipaggio, eccezion fatta per i capitani, i piloti, gli allievi delle navi scuola, gli apprendisti vincolati da un contratto speciale di tirocinio; esso esclude gli equipaggi della flotta da guerra e le altre persone a servizio permanente dello Stato;
- c. il termine «capitano» comprende tutte le persone che abbiano il comando di una nave, esclusi i piloti;
- d. il termine «nave» adibita al «home trade» indica le navi adibite al commercio tra i porti di un paese determinato e i porti di un paese vicino nei limiti geografici stabiliti dalla legislazione nazionale.

## **Art. 3**

1. Ogni marinaio sbarcato (sia il contratto in vigore o sia scaduto) ha diritto di essere ricondotto nel suo paese, al porto nel quale è stato assunto oppure al porto di partenza della nave, secondo le prescrizioni della legislazione nazionale che deve prevedere le disposizioni necessarie a questo scopo e stabilire, in particolare, a chi spetti l'onere del rimpatrio.

2. Il rimpatrio è considerato assicurato se è procurato al marinaio un impiego conveniente a bordo di una nave che si rechi a una delle destinazioni determinate in virtù del paragrafo precedente.

3. È considerato rimpatriato il marinaio sbarcato nel proprio paese, nel porto nel quale è stato assunto o in un porto vicino oppure nel luogo di partenza della nave.

4. La legislazione nazionale o, in mancanza di disposizioni legislative, il contratto d'assunzione, determinerà le condizioni alle quali può essere rimpatriato il marinaio straniero imbarcato in un paese diverso dal suo.

Le disposizioni dei paragrafi precedenti restano, tuttavia, applicabili al marinaio imbarcato nel proprio paese.

## **Art. 4**

Le spese di rimpatrio non possono essere a carico del marinaio che è stato licenziato a cagione:

- a. di un incidente sopravvenuto nel servizio della nave;
- b. di un naufragio;
- c. di una malattia che non sia imputabile né a una sua intenzione né a una sua negligenza;
- d. di licenziamento per altre cause che non gli siano imputabili.

**Art. 5**

1. Le spese di rimpatrio devono comprendere tutte le spese concernenti il trasporto, l'alloggio e il vitto del marinaio durante il viaggio. Esse comprendono anche le spese di mantenimento del marinaio sino al momento stabilito per la sua partenza.
2. Il marinaio rimpatriato come membro di un equipaggio ha diritto al pagamento dei servizi compiuti durante il viaggio.

**Art. 6**

L'autorità pubblica del paese nel quale la nave è immatricolata è incaricata di vigilare sul rimpatrio di tutti i marinai, nei casi in cui la presente convenzione è applicabile, senza distinzione di nazionalità; se è necessario essa anticiperà le spese di rimpatrio.

**Art. 7**

Le ratificazioni ufficiali della presente convenzione, nelle condizioni previste dalla Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, sono comunicate al direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro e da esso registrate.

**Art. 8**

1. La presente convenzione entra in vigore dopo che il direttore generale avrà registrato la ratificazione di due Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro.
2. Essa sarà vincolante soltanto per quei Membri la cui ratificazione sarà registrata all'Ufficio internazionale del lavoro.
3. In seguito, la presente convenzione entrerà in vigore, per ciascun Membro, alla data in cui ne sarà stata registrata la ratificazione all'Ufficio internazionale del lavoro.

**Art. 9**

Non appena le ratificazioni di due Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro saranno state registrate all'Ufficio internazionale del lavoro, il direttore generale ne darà comunicazione a tutti i Membri dell'Organizzazione. Egli notificherà loro anche la registrazione delle ratificazioni che gli saranno comunicate ulteriormente dagli altri Membri.

**Art. 10**

Con riserva delle disposizioni dell'articolo 8, ogni Membro che ratifica la presente convenzione si impegna ad applicare le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6, al più tardi entro il 1° gennaio 1928, e a prendere le misure necessarie per renderle effettive.

**Art. 11**

Ogni Membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro che ratifica la presente convenzione si impegna ad applicarla alle sue colonie, ai suoi possedimenti e protettorati conformemente all'articolo 35 della costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro<sup>3</sup>.

**Art. 12**

Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione può disdirla, scorso che sia un periodo di dieci anni a contare dalla data dell'entrata in vigore iniziale della medesima, mediante un atto comunicato al direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro e da esso registrato. La disdetta avrà effetto dopo un anno dalla sua registrazione.

**Art. 13<sup>4</sup>**

Il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro presenterà alla Conferenza generale, se del caso, un rapporto sull'applicazione della presente convenzione e esaminerà se sia il caso di iscrivere nelle trattande il problema della sua revisione totale o parziale.

**Art. 14**

I testi francese e inglese della presente convenzione fanno ugualmente fede.

<sup>3</sup> RS **0.820.1**

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta l'art. 1 della Conv. (n° 116) del 26 giu. 1961, approvata dall'AF il 2 ott. 1962 ed entrata in vigore per la Svizzera il 5 nov. 1962 (RU **1962** 14 II 1413; FF **1962** 947).

**Campo di applicazione il 28 settembre 2009<sup>5</sup>**

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Argentina	14 marzo	1950	14 marzo	1950
Azerbaijan	19 maggio	1992 S	19 maggio	1992
Belgio	3 ottobre	1927	16 aprile	1928
Belize	15 luglio	2005	15 luglio	2005
Bosnia e Erzegovina	2 giugno	1993 S	2 giugno	1993
Bulgaria	29 novembre	1929	29 novembre	1929
Cina	2 dicembre	1936	2 dicembre	1936
Hong Kong <sup>a</sup>	6 giugno	1997	1° luglio	1997
Macao	20 luglio	2005	20 luglio	2005
Cipro	19 settembre	1995	19 settembre	1995
Colombia	20 giugno	1933	20 giugno	1933
Croazia	8 ottobre	1991 S	8 ottobre	1991
Cuba	7 luglio	1928	7 luglio	1928
Egitto	4 agosto	1982	4 agosto	1982
Estonia	9 luglio	1928	9 luglio	1928
Filippine	17 novembre	1960	17 novembre	1960
Francia	4 marzo	1929	4 marzo	1929
Guadalupa	27 novembre	1974	27 novembre	1974
Guayana francese	27 novembre	1974	27 novembre	1974
Martinica	27 novembre	1974	27 novembre	1974
Nuova Caledonia	27 novembre	1974	27 novembre	1974
Polinesia francese	27 novembre	1974	27 novembre	1974
Riunione	27 novembre	1974	27 novembre	1974
St. Pierre e Miquelon	27 novembre	1974	27 novembre	1974
Territori Australi e Antartici				
Francesi	18 giugno	1990	18 giugno	1990
Germania	14 marzo	1930	14 marzo	1930
Ghana	18 marzo	1965	18 marzo	1965
Gibuti	3 agosto	1978 S	3 agosto	1978
Grecia	6 maggio	1981	6 maggio	1981
Iraq	23 settembre	1976	23 settembre	1976
Irlanda	5 luglio	1930	5 luglio	1930
Italia	10 ottobre	1929	10 ottobre	1929
Kirghizistan	31 marzo	1992 S	31 marzo	1992
Liberia	21 giugno	1977	21 giugno	1977
Lussemburgo	16 aprile	1928	16 aprile	1928
Macedonia	17 novembre	1991 S	17 novembre	1991
Mauritania	8 novembre	1963	8 novembre	1963
Montenegro	23 ottobre	2006 S	3 giugno	2006

<sup>5</sup> Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (<http://www.dfae.admin.ch/trattati>).

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)		
Nicaragua	12 aprile	1934	12 aprile	1934
Nuova Zelanda <sup>a</sup>	11 gennaio	1980	11 gennaio	1980
Paesi Bassi	5 maggio	1948	5 maggio	1948
Antille olandesi	5 maggio	1948 A	5 maggio	1948
Aruba <sup>c</sup>	1° gennaio	1986	1° gennaio	1986
Panama	19 giugno	1970	19 giugno	1970
Perù	4 aprile	1962	4 aprile	1962
Polonia	8 agosto	1931	8 agosto	1931
Portogallo	23 maggio	1983	23 maggio	1983
Regno Unito	3 giugno	1985	3 giugno	1985
Anguilla <sup>d</sup>	6 novembre	1987	6 novembre	1987
Bermuda <sup>d</sup>	25 maggio	1988	25 maggio	1988
Gibilterra <sup>d</sup>	25 maggio	1988	25 maggio	1988
Isola di Man <sup>d</sup>	25 maggio	1988	25 maggio	1988
Isole Falkland <sup>d</sup>	25 maggio	1988	25 maggio	1988
Isole Vergini britanniche <sup>d</sup>	25 maggio	1988	25 maggio	1988
Russia	4 novembre	1969	4 novembre	1969
Serbia	24 novembre	2000 S	30 settembre	1929
Slovenia	29 maggio	1992 S	29 maggio	1992
Somalia <sup>e</sup>	18 novembre	1960 S	1° luglio	1960
Spagna	23 febbraio	1931	23 febbraio	1931
Svizzera	21 aprile	1960	21 aprile	1960
Tagikistan	26 novembre	1993 S	26 novembre	1993
Tunisia	14 aprile	1970	14 aprile	1970
Ucraina	17 giugno	1970	17 giugno	1970
Uruguay	6 giugno	1933	6 giugno	1933

<sup>a</sup> In base a una dichiarazione della Repubblica Popolare Cinese del 6 giu. 1997, la Conv. è applicabile dal 1° lug. 1997 alla Regione amministrativa speciale (RAS) di Hong Kong.

<sup>b</sup> La Conv. non s'applica alle Isole Tokelau.

<sup>c</sup> Il 1° gen. 1986 l'isola di Aruba, che faceva parte delle Antille olandesi, ha ottenuto l'autonomia interna in seno al Regno dei Paesi Bassi. Questo cambiamento ha effetti unicamente sulle relazioni di diritto costituzionale interne al Regno.

<sup>d</sup> Applicabile senza modifica.

<sup>e</sup> Gli obblighi derivanti dalla convenzione n° 23, applicabili all'ex-territorio sotto tutela, sono stati estesi all'insieme del territorio nazionale della Somalia.